



AGENZIA DELLE ENTRATE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE

NUMERO DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE

92050870499

NUMERO PARTITA

01168980496

TIPO SOGGETTO

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ARCI BASSA VAL DI CECINA COMITATO TERRITORIALE - APS

COMUNE

CECINA

PROV.

LI

INDIRIZZO

PIAZZA DELLA LIBERTA' 14

TIPO ATTIVITA'

949920 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

MSNLSN67C28E625S

COGNOME E NOME

MASONI ALESSANDRO

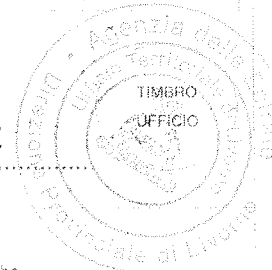
AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO

U.T. LIVORNO

DATA 02/08/2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO *Leopardi Cinzia*

AVVERTENZE

1. Il presente certificato è rilasciato dal competente ufficio provinciale IVA ai soggetti diversi dalle persone fisiche ed alle ditte individuali che iniziano un'attività rientrando nel campo di applicazione dell'IVA ovvero comunicano una variazione di dati relativa ad attività già esercitata.
2. Ai soggetti già in possesso del codice fiscale con il presente certificato viene attribuito soltanto il numero di partita IVA.
3. In caso di smarrimento del presente certificato è possibile richiederne un duplicato presentando apposita domanda al competente ufficio.
4. Il numero di partita IVA deve essere indicato nelle dichiarazioni annuali IVA, nelle deleghe al pagamento dell'IVA conferite alle aziende di credito, nonché in ogni altra comunicazione all'ufficio provinciale IVA.
5. Il numero di codice fiscale deve essere indicato, tra l'altro, nei seguenti atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domanda per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domanda per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ARCI BASSA VAL DI CECINA Comitato Territoriale - APS"

PREMESSA

Orientamento Valoriale

L'associazione "ARCI APS" fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

TITOLO I – Definizioni, finalità e attività

Art. 1 – Denominazione, sede legale e durata.

"ARCI BASSA VAL DI CECINA comitato territoriale - APS" (in breve "ARCI BVC - APS") è un'associazione di promozione sociale, ai sensi del Codice del Terzo settore, d. lgs. 117/2017, autonoma e pluralista.

L'associazione è stata costituita in data 14 Aprile 1981 ed ha durata a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede legale in Cecina (Li), Piazza della Libertà, n. 14 . L'eventuale modifica della sede legale all'interno del medesimo comune con comporterà modifica dello statuto essendo sufficiente la comunicazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione.

L'associazione potrà, inoltre integrare la denominazione con l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica dello statuto.

ARCI, quale unitario sistema associativo costituente rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà, è strutturato su livelli di governo territoriali, regionali e nazionale. Ogni livello organizzativo dell'Associazione è dotato di autonomia

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. LGS. 117/2017;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro

- la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale;
- il recupero ed il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo;
- la tutela dei diritti del cittadino in rapporto alla produzione, al consumo e al consumo culturale;
- l'impegno per il pieno riconoscimento del diritto dei cittadini ad un'informazione corretta ed efficace, reale strumento di servizio per la comunità e non di governo;
- l'azione per difendere e rinnovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita dell'economia sociale che veda protagonisti i soggetti no-profit, il privato sociale, il terzo settore, soprattutto nella gestione dei servizi alla persona;
- l'azione per rinnovare le istituzioni pubbliche e la pubblica amministrazione in una prospettiva di decentramento, di valorizzazione delle autonomie che favoriscano la partecipazione ed il controllo democratico dei cittadini;
- la promozione della cultura del servizio civile alla collettività anche operando affinché la legislazione favorisca l'impiego, nelle attività del sistema associativo e di volontariato, del servizio civile volontario anche europeo;
- operare affinché il riequilibrio del rapporto nord-sud del mondo sia assunto dalla comunità nazionale ed internazionale come questione centrale, obiettivo strategico delle politiche di sviluppo;
- farsi carico, nell'impegno quotidiano dell'associazione, dell'affermazione dei diritti delle fasce più deboli della popolazione, della lotta all'emarginazione, alla solitudine e al disagio.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6, del d. lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7, del medesimo decreto.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel RUNTS del livello nazionale quale rete associativa, ARCI BASSA VAL DI CECINA – APS in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative vigenti, su delega della Rete associativa nazionale, potrà:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle associati/e;
- monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;

q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;

r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;

t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;

nel territorio;

ff) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;

gg) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

Art. 4 – Federazione ARCI

ARCI APS, con le sue articolazioni regionali e territoriali, aderisce alla “*Federazione ARCI*” contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti/e i/le soci/e individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (D.M. 1017022/12000A del 2 agosto 1967, Ministero dell'Interno).

Art. 5 – Utilizzo del logo e della denominazione ARCI

Il "logo" e la denominazione ARCI sono patrimonio del sistema associativo “ARCI APS”, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

TITOLO II - La forma associativa

Art. 6 – Ammissione degli associati

Possono aderire ad ARCI BASSA VAL DI CECINA – APS :

- le persone fisiche che, approvandone lo statuto, aderiscono alle associazioni di base presenti nel territorio di competenza, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;
- le associazioni di promozione sociale (APS), aventi sede legale nel territorio di competenza;
- le associazioni che abbiano acquisito la qualifica di ente del Terzo Settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS), aventi sede legale nel territorio di competenza;
- altre associazioni senza scopo di lucro, aventi sede legale nel territorio di competenza;
- le Società di Mutuo Soccorso, di cui all'art. 42 del d. lgs. 117/2017, disciplinate dalla L.

abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente della struttura di base aderente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Le persone giuridiche che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, nonché all'adozione della tessera ARCI quale propria tessera sociale.

È compito dell'organismo dirigente del livello associativo competente, di norma l'organo di amministrazione del Comitato Territoriale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di adesione. L'ente è annotato nel Libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che

TITOLO III - Il sistema istituzionale

Art. 10 – Principi generali

ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

Art. 11 – Struttura di governo del Sistema associativo ARCI

Il sistema associativo ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

Art. 12 – Il Comitato Territoriale

ARCI BASSA VAL DI CECINA - APS in qualità di Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione sul territorio di competenza; valorizza l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti. Rappresenta l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i/le soci/e individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

Titolo IV - Organismi territoriali

Art. 13 - Organismi

Sono organismi di direzione territoriale:

- discutere e approvare i regolamenti;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario o bilancio di cui all'art. 13, d. lgs. 117/2017 e, laddove ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale di cui all'art. 14 d. lgs. 117/2017;
- discutere ed approvare il regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
- convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
- deliberare, in accordo con il Comitato Regionale e con la Direzione nazionale, sull'adesione ad ARCI APS di associazioni di secondo livello ed organizzazioni di Terzo settore di rilevanza territoriale,
- eleggere, su proposta del/della Presidente, la Presidenza e il/la Vicepresidente vicario/a;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Al Consiglio è conferita la facoltà di deliberare le modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti e inderogabili.
- deliberare in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.

Su proposta della Presidenza, può istituire commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.

Su proposta del/della Presidente può eleggere il/la Vicepresidente.

Nel caso in cui il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esaurisca le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, a ulteriore surroga, fermi restando i criteri di nomina di cui all'art. 25.

Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte l'anno. È convocato dalla presidenza ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell'associazione.

Il Consiglio può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il/la Presidente e procedere all'elezione di un/a nuovo/a Presidente.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 16 – La Presidenza

richiedere ed utilizzare fidi;

- transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
- Deliberare l'assunzione di obbligazioni nei confronti di soggetti pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati; costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone il Consiglio Territoriale.

La Presidenza informerà degli atti più rilevanti il Consiglio alla prima seduta utile.

Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio per:

- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

La Presidenza è convocata dal/dalla Presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva o tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno.

La Presidenza può delegare singoli/e componenti al compimento di singoli atti o di una serie di atti, fissandone limiti e durata.

Art. 17 – Il Presidente

Il/la Presidente è eletto/a dal Consiglio tra i suoi componenti. Il Presidente resta in carica per la durata del mandato del consiglio che lo ha eletto.

Il presidente esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.

Al/alla Presidente compete la rappresentanza legale dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio; convoca e presiede la Presidenza che è eletta dal Consiglio su sua proposta.

In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del/della Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal/dalla Vicepresidente vicario di cui al precedente art. 17, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

TITOLO V - la democrazia e la partecipazione

A) I principi generali

Art. 18 – Principi generali

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di ARCI APS sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di

decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organismi esecutivi.

Il Collegio dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti relazionare al Consiglio circa la loro attuazione.

Art. 21 – Facoltà del comitato territoriale

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Art. 22 – Presenza di genere

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione del Consiglio e della Presidenza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

B) Forme e strumenti della partecipazione

Art. 23 – modalità di convocazione e partecipazione alle riunioni

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

TITOLO VI - gli organi di garanzia e controllo

Art. 24 – Organi di Garanzia e Controllo

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei sindaci revisori;
- l'organo di controllo e di revisione.

A ciascun livello le cariche di consigliere/a, garante e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Art. 25 – Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi.

Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti sono a disposizione del Collegio dei Garanti.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato nel caso in cui non ricorrano i requisiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti di cui agli artt. 30 e 31, d. lgs. 117/2017 di cui al successivo articolo.

Il collegio dei sindaci revisori ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al Consiglio una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.
- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati/e anche tra persone non aderenti all'Associazione e dovranno possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.

I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

Alla ricorrenza dei requisiti richiesti dall'art. 30, d. lgs. 117/2017, è nominato organo di controllo di cui al citato articolo, anche in forma monocratica.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 30, d. lgs. 117/2017, sono competenze proprie dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 231/2001 laddove applicabili, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 29 - Le fonti di finanziamento e risorse

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- proventi delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6, del d. lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 30 – esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il bilancio di esercizio di cui all'art. 13, d. lgs. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Nei limiti previsti dall'art. 13, d. lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di

effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 36 – Disposizioni finali.

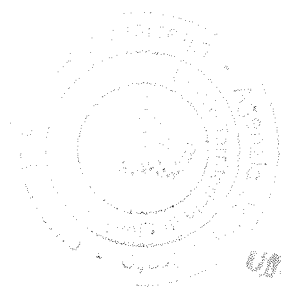
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d. lgs. 117/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Cecina, 25 luglio 2019

Il Presidente



Il segretario



Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrazione il 02.8.19
di n° 2932 Parte 3

Il Funzionario


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Leopardi Cinzia

Direttivo del 25.07.19 in seconda convocazione ore 21.30

Presenti: Masoni, Mazzinghi, Bini, Gorelli, Solina, Ferrari

Assenti giustificati: Fedeli, Bucalossi, Cocco, Quiriconi, Cosimi, Marchese, Hoffman, Alfei

assenti non giustificati: Baldeschi, Franconi, Talenti, Flammia, Cantini, Karoui, Sarri, Riccucci

Ordine del giorno: adeguamento statuto d.lsg. 117/2017

Viene nominato Presidente della riunione Masoni Alessandro e segretario Serni Agnese

Apri la riunione Masoni: adeguamento statutario, deroga al 20.06.2020 della precedente scadenza del 3 agosto 2019, tutto ancora poco chiaro, ma la strada è quella di adeguare in maniera minimale. Arci nazionale e regionale hanno comunque richiesto di adeguare per omogeneizzare l'arci, non rischiare che alcuni si adeguassero e altri no. In relazione alla legge, che ci consente l'adeguare semplificato, quindi non è necessaria la convocazione del Congresso, ma è sufficiente la maggioranza semplice del consiglio direttivo.

Si procede con la comunicazione di quelli che sono gli adeguamenti dovuti, i dirigenti presenti confermano di aver letto lo statuto che era stato inviato insieme alla convocazione e quindi non viene letto, ma analizzato articolo per articolo. Le variazioni non sono sostanziali, ma principalmente di forma

Masoni: esprime una valutazione politica, di fatto questa norma riduce gli spazi associativi per l'impostazione giuridica che ha. La normativa ha modificato le definizioni giuridiche per evitare fenomeni di abusivismo. Questo secondo il mio pensiero è sbagliato perché si va verso una normativa fiscale che limita la libertà di associazionismo e aumenta la burocrazia. Legge è nata non per sviluppare ma per limitare il problema dell'abusivismo ma in modo sbagliato. Vorrei ringraziare l'arci regionale e nazionale per tutto il lavoro che hanno svolto per arrivare ad elaborare lo statuto, lavoro complicato e operoso e vorrei ringraziare anche l'ufficio amministrazione del territoriale per il lavoro svolto con i circoli, un lavoro importante e complesso.

Mazzinghi: concordo con Alessandro su quanto espresso politicamente sul decreto. La cosa brutta di questa legge è che definisce chi è un volontario e chi no.

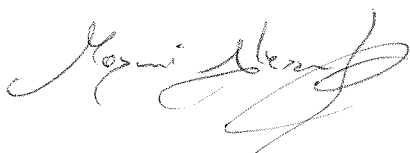
Ferrari: invece è giusto, si definisce bene cosa vuol dire volontario. Il problema è non aver diversificato, hanno messo troppi paletti che porteranno alla chiusura dei piccoli circoli e alla trasformazione in aziende delle grandi associazioni

Bini: bisogna contestarle queste leggi, una delle peggiori leggi che siano state fatte sulle associazioni, purtroppo non ci sono grandi prospettive, con il rischio del crollo dei nostri circoli

Si procede con la votazione: tutti favorevoli, viene approvato ad unanimità il nuovo statuto

La riunione si conclude alle ore 22.35

Il presidente



il segretario

